



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 27/GST del 07 marzo 2023

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 25/ 2/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/ 2/2023 LETTERE - CITTA DI FISCIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, visto il preannunzio di reclamo, proposto dalla Società ASD Città di Fisciano con il quale si censura la regolarità della gara in epigrafe indicata; rilevato che al preannunzio di ricorso, inoltrato nei termini, non risulta depositato il relativo ricorso e quindi il tutto in dispregio dell'art. 67 2^a comma C.G.S.; P.Q.M. DELIBERA: A) di dichiarare inammissibile il preannunzio di reclamo proposto; B)sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 120 del 02.03.2023, rilevato che la Società reclamante abbandonava la gara e quindi rinunciava alla stessa , visto l'art. 53 - 2 comma NOIF , l'art. 10 CGS comma 1 e 4 nonché il C.U. n. 1 del 6.7.22 pg. 102 , infligge alla Società ASD Città di Fisciano la punizione sportiva della perdita della gara con la gara con il risultato 0/3 in favore della Società ASD Lettere; commina alla Società ASD Città di Fisciano la punizione sportiva della perdita di n.1 punto in classifica; commina alla Società ASD Città di Fisciano l'ammenda euro 100,00 in considerazione che trattasi della prima rinuncia ingiustificata della predetta società ad una gara di campionato. C) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva. Fermi i provvedimenti disciplinari assunti relativamente alla predetta gara e pubblicati sul relativo C.U.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Maurizio La Duca

GARE DEL 26/ 2/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 26/ 2/2023 PIANO PIZZERIA LUCIA - CASOLA CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, visto il preannunzio di reclamo, proposto dalla Società Casola Calcio con il quale si censura la regolarità della gara in epigrafe indicata; rilevato che al preannunzio di ricorso non risultano allegate le copie sia dell'accettazione che della consegna a mezzo pec del preannunzio alla controparte Società e quindi il tutto in dispregio dell'art. 67 1^a comma C.G.S., P.Q.M. DELIBERA: A) di dichiarare inammissibile il preannunzio di reclamo proposto e per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 1/0 in favore della Società Piano Pizzeria Lucia ; fermi i provvedimenti disciplinari assunti relativamente alla predetta gara e pubblicati sul relativo C.U.; B) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Maurizio La Duca

GARE DEL 25/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CITTA DI FISCIANO
vedi delibera

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

CITTA DI FISCIANO 1
vedi delibera

AMMENDA

Euro 100,00 CITTA DI FISCIANO
vedi delibera

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 27/ 2/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 27/ 2/2023 UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI - SANTA MARIA LA CARITA

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, visto il preannunzio di reclamo, proposto a dalla Società S.Maria la Carità; rilevato che la gara in epigrafe è stata disputata il 27.02.23 , che il ricorso è stato notificato il 2.3.23, a mezzo, rilevato che il ricorso è stato depositato oltre il terzo giorno da quello in cui si doveva disputare la gara e quindi il tutto in dispregio dell'art. 67 2^ comma C.G.S., P.Q.M. DELIBERA: A) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto; B)sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 120 del 02.03.2023, rilevato che la Società è risultata assente ingiustificata alla gara ,visto l'art. 53 - 2 comma NOIF , l'art. 10 CGS comma 1 nonché il C.U.n. 1 del 6.7.22 pg. 102 , infligge alla Società S.Maria la Carità la punizione sportiva della perdita della gara con la gara con il risultato 0/3 in favore della Società UC Givova Capri Anacapri; commina alla Società S.Maria la Carità la punizione sportiva della perdita della gara con la gara con il risultato 0/3 in favore della Società UC Givova Capri Anacapri; commina alla Società S.Maria la Carità la punizione sportiva della perdita di n.1 punto in classifica; commina alla Società S.Maria la Carità l'ammenda euro 100,00 in considerazione che trattasi della prima assenza ingiustificata della predetta società ad una gara di campionato. C) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Maurizio La Duca

GARE DEL 6/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 6/ 3/2023 AGROPOLI - GIFFONI SEI CASALI

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, visto il preannunzio di reclamo della Società Giffoni Sei Casali, notificato il 7.3.23 alle 11:24; visto che la gara si è disputata il 6.3.23 quindi nelle ultime 4 giornate del Campionato Under 19 Regionale Maschile ; rilevato che il preannunzio di reclamo doveva depositarsi entro le ore 11:00 del giorno successivo in cui si è svolta la gara in epigrafe; quindi risultando il preannunzio di reclamo depositato in dispregio del C.U. n. 205 del 18.1.23 ,regolamentante le abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva perle ultime 4 giornate dei campionati regionali, contenuto nel C.U. F.I.G.C.- LN.D.- C.R. Campania n. 95 del 19.1.23, pg. 1046.

P.Q.M. DELIBERA: A) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto; B) che il risultato ed i provvedimenti disciplinari, riferiti alla gara in epigrafe, vengano pubblicati nel relativo C.U. del 9.3.2023. C) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Maurizio La Duca

Gara del 6/ 3/2023 SPORTING PONTECAGNANO - BUCCINO VOLCEI

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, visto il preannunzio di reclamo della Società ASD Buccino Volcei, regolarmente notificato; visto che il reclamo è stato notificato a questo Ufficio il 07.03.23 ,alle 15:29; visto che la gara si è disputata il 6.3.23 quindi nelle ultime 4 giornate del Campionato Under 19 Regionale Maschile ; rilevato che al reclamo non risultano allegate le copie sia dell'accettazione che della consegna a mezzo pec dello stesso alla controparte Società; rilevato inoltre che il reclamo doveva essere depositato entro le ore 15:00 del giorno successivo in cui si è svolta la gara in epigrafe ; quindi il tutto in dispregio del C.U. n.205 del 18.1.23 ,regolamentante le abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate dei campionati regionali, contenuto nel C.U. F.I.G.C.-L.N.D.- C.R. Campania n. 95 del 19.1.23 , pg. 1046. P.Q.M. DELIBERA: A) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto; B) che il risultato ed i provvedimenti disciplinari, riferiti alla gara in epigrafe, vengano pubblicati nel relativo C.U. del 9.3.2023. C) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Maurizio La Duca

GARE DEL 27/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SANTA MARIA LA CARITA
vedi delibera

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

SANTA MARIA LA CARITA 1
vedi delibera

AMMENDA

Euro 100,00 SANTA MARIA LA CARITA
vedi delibera

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 25/ 2/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/ 2/2023 CAMPANIA PUTEOLANA - ALMA VERDE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, visto il preannunzio di reclamo, proposto a dalla Società Alma Verde con il quale si censura la regolarità della gara in epigrafe indicata; rilevato che al preannunzio di ricorso non risultano allegate le copie sia dell'accettazione che della consegna a mezzo pec del preannunzio alla controparte Società e quindi il tutto in dispregio dell'art. 67 1^ comma C.G.S., P.Q.M. DELIBERA: A) di dichiarare inammissibile il preannunzio di reclamo proposto e per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 4/3 in favore della Società Campania Puteolana ; fermi i provvedimenti disciplinari assunti relativamente alla predetta gara e pubblicati sul relativo C.U.; B) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Maurizio La Duca

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 4/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/ 3/2023 SOCCER DREAM PALMA C. - AGORA ACADEMY SRL

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, visto il preannunzio di reclamo, proposto a dalla Società S.Maria la Carità; rilevato che la gara in epigrafe è stata disputata il 04.03.2023 e quindi nelle ultime 4 giornate del Campionato Under 15 Regionale Maschile, che il preannunzio di ricorso è stato notificato il 05.03.23; rilevato che il preannunzio di ricorso è stato depositato oltre le ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara e quindi il tutto in dispregio del C.U. n. 104/A F.I.G.C. del 18.01.23 regolamentante le abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate dei campionati regionali. P.Q.M. DELIBERA: A) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto; B) rilevato che la gara al 1^ minuto del 2^ tempo è stata sospesa per infortunio patito dal DDG, che la stessa venga ripetuta; C) trasmettersi gli atti alla Segreteria del SGS al fine di fissare la data in cui la gara sarà ripetuta D) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Maurizio La Duca

Pubblicato in NAPOLI il 07 marzo 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**